

# *LINEE GUIDA SULL'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEI POLI CARCERARI PER LO STUDIO UNIVERSITARIO*

## PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Quella dei detenuti iscritti all'università è una realtà che esiste da tempo e che promette di ampliarsi. Infatti, grazie a particolari progetti di sostegno allo studio promossi presso varie sedi penitenziarie, in collaborazione con le università locali e attraverso particolari convenzioni tra gli Atenei e il Ministero della Giustizia, si sono registrati ad oggi risultati importanti

In quali difficili condizioni ambientali gli studenti detenuti si trovino ad affrontare lo studio non sfugge a nessuno ed è appunto da questa esigenza di essere aiutati a portare a termine un percorso culturale che è insieme desiderio di riscatto personale e sociale e mezzo di riqualificazione per un buon reinserimento nella vita civile, che sono nate le iniziative di cui si è detto.

Dopo anni di attività proficua, ma lasciata all'iniziativa delle singole sedi sia dal punto di vista normativo che da quello economico, si è sentita l'esigenza di predisporre delle linee guida nazionali che, attingendo al grande patrimonio rappresentato dalle soluzioni locali, e pur lasciando ampi spazi di discrezionalità funzionali alla valorizzazione della diversità delle realtà operative esistenti sul territorio nazionale, nel contempo fissi alcuni principi che costituiscano una base comune dalla quale partire per creare o sviluppare questo tipo di progetti.

Il valore dello studio in termini di riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale è stato riconosciuto dal legislatore da tempo: infatti, già nel "Regolamento di esecuzione" del 1976, l'art. 42 è dedicato interamente, anche se in modo conciso, alla regolamentazione degli studi universitari in carcere e fissa alcuni principi che, anche oggi, risultano attuali e pienamente condivisibili.

Vi si dice che possono iniziare o proseguire un percorso universitario i detenuti e gli internati, sia in esecuzione di pena che sottoposti a misura cautelare, ovviamente se in possesso dei requisiti scolastici necessari, e, aspetto questo importante, che il compimento in carcere degli studi universitari deve essere agevolato da parte delle autorità penitenziarie.

A questo scopo, nel secondo comma del medesimo articolo, si dice che “saranno stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami”. Questa frase intende promuovere tutto ciò che è necessario per favorire lo studio, dalla regolamentazione delle modalità di accesso alla struttura carceraria di docenti e tutor alla disponibilità di locali e attrezzature didattiche adeguati.

Nel 2000 è stato approvato un nuovo Regolamento di esecuzione (DPR n. 230) che, nei primi tre commi dell’art.44 recepisce completamente quanto previsto dall’art.42 del Regolamento del 1976 ma, in un quarto comma, introduce alcune precisazioni qualitative : “I detenuti e internati, studenti universitari”, si afferma, “sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro appositi locali comuni”. E ancora: “gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio”. Al di là della reale realizzabilità di queste prescrizioni, è importante sottolineare come la sensibilità del legislatore si sia sviluppata ed affinata nel tempo.

Nel successivo art.45, riguardante “Benefici economici per gli studenti” che conferma quanto già previsto nel Regolamento del 1976, si dice addirittura che i detenuti studenti che abbiano superato tutti gli esami previsti, che versino in condizioni economiche disagiate, e che non godano di borse di studio, devono poter usufruire del rimborso delle tasse e dei contributi e del costo dei libri di testo, nonché di un premio di rendimento.

Oltre a ciò, l’art. 83, al comma 9, prevede che, qualora sia necessario procedere ad un trasferimento collettivo di detenuti o internati, siano esclusi da tale provvedimento, quando possibile, i detenuti e gli internati impegnati in attività trattamentali, ed in particolare coloro che sono occupati in attività quali il lavoro, l’istruzione e la formazione professionale. Ovviamente nella voce “istruzione” è compreso lo studio universitario.

E’ dunque opportuno che gli atti necessari alla creazione e poi alla gestione di un polo universitario carcerario definiscano con chiarezza :

- a) Il tipo di rapporto o di accordo che viene posto in essere tra l’Amministrazione Penitenziaria e l’Università, che comunque dovrà essere informato, al di là dei reciproci obblighi e doveri espressamente codificati, ad un più generale spirito di collaborazione istituzionale, la

sua durata minima e le modalità di rinnovo, i firmatari legali rappresentanti delle due parti, gli organismi di gestione e le loro competenze;

- b) Gli impegni che vengono assunti dall'Amministrazione Penitenziaria;
- c) Gli impegni che vengono assunti dall'Università;
- d) Le caratteristiche logistiche richieste per il buon funzionamento del polo ed eventualmente le soluzioni minimali comunque accettabili per fornire ai detenuti questa opportunità;
- e) Le prospettive di copertura dei costi e la loro eventuale suddivisione tra i contraenti.

Alla convenzione generale potranno essere allegati degli accordi su particolari temi specifici, come, ad esempio, l'attività delle associazioni di volontariato ed i loro rapporti con i due contraenti. Inoltre, a seconda delle realtà locali si potrà prevedere il coinvolgimento nel progetto anche della Regione, degli Enti Locali, di Fondazioni o altre istituzioni che garantiscano contributi e altre forme di sostegno e della Magistratura di sorveglianza

### Condizioni da garantire da parte dell'Amministrazione Penitenziaria

Nei limiti del possibile, dovrebbero essere resi disponibili appositi spazi in grado di accogliere la totalità, o buona parte, degli studenti universitari, che dovrebbero avere le seguenti caratteristiche logistiche :

- celle individuali o, al massimo, a due posti
- un'aula per la didattica e di studio comune e una o più aule di dimensioni ridotte per colloqui individuali o espletamento di accertamenti di profitto
- una biblioteca universitaria (separata da quella generale del carcere) e spazi per l'utilizzo dell'attrezzatura informatica
- In ogni caso, in assenza degli spazi dedicati di cui sopra, devono comunque essere garantite le condizioni minime necessarie per lo studio anche di studenti detenuti in condizioni particolari.

Devono essere individuati sia il personale referente della Direzione che il personale educativo, nonché il necessario personale di custodia adeguatamente preparato per la particolare situazione nella quale si trova ad operare.

Deve essere garantito, nel rispetto delle norme vigenti, l'accesso alla struttura a coloro che l'Università segnali come docenti, o operatori della didattica di sostegno, e a chi provvede alle pratiche amministrative.

Devono essere definiti eventuali criteri di accesso alle facilitazioni ma, qualora non tutti gli studenti si trovino nella sezione universitaria, anche a chi si trovi in una situazione logistica sfavorevole deve essere garantita la possibilità di studiare in modo accettabile.

Compatibilmente con le esigenze disciplinari e organizzative, deve essere garantito che tutto il possibile verrà fatto affinché il detenuto possa completare il proprio ciclo di studio nella stessa sede evitandone l'eventuale trasferimento. Se poi il trasferimento si rivelasse inevitabile, si avrà cura di consultare previamente l'Università e di assicurare una nuova sede che offra la possibilità di terminare il corso.

E' opportuno che siano definite le attrezzature didattiche e informatiche che saranno rese disponibili e le regole per la loro utilizzazione, ivi compresa un'assistenza tecnica adeguata. Vanno aggiornate le disposizioni regolamentari che riguardano questa materia, anche definendo le forme opportune di collegamento via internet alle risorse informatiche dell'Università, in modo da implementare forme di didattica a distanza, la possibilità di accesso al materiale didattico, l'espletamento di pratiche amministrative, ecc.

Sarà impegno dell'Amministrazione penitenziaria agevolare al massimo le attività didattiche sia individuali che collettive, coordinandole opportunamente anche con i percorsi trattamentali, ovviamente compatibilmente con altre esigenze connesse alle istanze organizzative e ai diritti dei detenuti.

## Impegni che devono essere assunti dall'Università

L'Ateneo si impegna ad agevolare il più possibile l'iscrizione all'Università sia dal punto di vista burocratico che da quello finanziario, rinunciando, in tutto o in parte, alla contribuzione studentesca di spettanza dell'Università. Potranno essere previste facilitazioni anche per dopo l'uscita dal carcere (per concessione di misure alternative o per fine pena), e per un numero di anni sufficiente a terminare il corso, qualora lo studente abbia regolarmente sostenuto gli esami durante la detenzione e prosegua gli studi.

Deve essere data garanzia di regolare svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio, degli esami e delle attività di tutorato e sostegno allo studio nelle forme e nei termini definiti nella convenzione e comunque commisurati sia alle necessità didattiche che alla situazione logistica della sede.

L'Università predisporrà un supporto amministrativo affinché lo studente detenuto possa adempiere alle pratiche amministrative richieste per un regolare svolgimento della sua carriera.

Verranno individuati un docente e un amministrativo che siano il riferimento diretto, il primo per i problemi inerenti la didattica, l'organizzazione generale e i rapporti con la Direzione della struttura, il secondo per quelli relativi agli aspetti strettamente amministrativi relativi ai rapporti medesimi.

L'Università provvederà ad incentivare l'attivazione, da parte dei docenti, di interventi didattici interni, nonché di attività di tutoraggio rivolte anche alla preparazione di esami e di tesi di laurea.

L'Università fornirà la massima collaborazione, anche, eventualmente, anche concorrendo materialmente, perché siano messi a disposizione dello studente libri, materiali didattici e attrezzature necessari allo studio.

Il recente Protocollo d'intesa tra il MIUR e il Ministero della Giustizia, firmato nell'ottobre 2012 ed intitolato " Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari" , pur facendo esplicito riferimento principalmente all'istruzione secondaria, contiene molti dei principi espressi

nelle presenti linee guida per l'istruzione universitaria così come riconosce alcune delle esigenze organizzative e logistiche citate rappresentando così una importante conferma del fatto che i principi e i punti qualificanti per la messa a punto dei documenti convenzionali per l'istruzione universitaria in carcere sono stati ampiamente recepiti e costituiscono ormai patrimonio comune.